



Flash 2014 N. 13

tel. 06.4746128 fax 06.233.225.013 www.uglintesa.it

Ministeri – Agenzie Fiscali – Enti Pubblici - Ricerca – Enti ex art. 70

mercoledì 3 settembre 2014

PENSIONAMENTI “ANTICIPATI” CON IL DL 90/14

Dopo il dl 90/14 i dipendenti pubblici potranno essere collocati a riposo d'ufficio già a 62 anni se sono stati raggiunti i requisiti per la pensione anticipata.

Sarà pertanto più difficile raggiungere i requisiti per la pensione di vecchiaia, fissati in 66 anni e 3 mesi di età, qualora sia stato raggiunto il diritto alla pensione anticipata. L'articolo 1 del DL 90/14 dà facoltà di procedere al collocamento d'ufficio ai lavoratori che abbiano raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 6 mesi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini) all'età di 62 anni.

La legge prescrive che la decisione dovrà essere motivata da esigenze organizzative e senza pregiudizio per l'erogazione dei servizi. E chi conosce dal di dentro la PA sa bene che questa norma equivale a decisioni del tutto soggettive se non arbitrarie.

Questa norma segue l'articolo 2, comma 5, del DL 101/2013 che specifica che l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione. Dopo che il DL 90/2014 ha abolito il trattenimento in servizio, fa eccezione solo il conseguimento della prima decorrenza utile della pensione. Pertanto sarà possibile superare il limite ordinamentale solo per far conseguire la pensione di vecchiaia quando l'interessato non ha maturato la pensione anticipata entro il 65° anno di età.

Sempre di meno, sempre con minor potere di acquisto per effetto del blocco dei Contratti, sempre con meno soldi al raggiungimento della pensione.